

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 05/05/2011 - rif. AG 14/2011

Parere sulla Normativa del 05/05/2011 - rif. AG 14/2011 d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

L'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 disciplina distintamente la posizione del Presidente da quella degli altri componenti della commissione di gara; in particolare, dal combinato disposto del comma 3 con il comma 8 della disposizione de qua, si evince il principio per cui il Presidente della commissione di gara deve essere necessariamente individuato all'interno dell'ente (dirigente o, in via eccezionale, funzionario apicale dell'amministrazione, ex comma 3), mentre per gli altri componenti è ammesso, in alternativa, il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o a professionisti esterni, con ricorso in tale ultimo caso esclusivamente alle professionalità ivi indicate (comma 8). A tal riguardo sembra opportuno rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha censurato la nomina di un dirigente di altra amministrazione come Presidente di una commissione di gara (Consiglio di Stato n. 2711/2006), mentre ha ritenuto ammissibile che a rivestire tale ruolo sia il segretario comunale negli enti locali privi di personale dirigenziale, tenuto conto che in applicazione della disciplina recata dal D.Lgs. n. 267/2000 ai segretari comunali possono essere attribuite funzioni dirigenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2006, n. 4858). In tal senso si è espressa anche l'Autorità con parere di precontenzioso n. 23/2007. La norma, dunque, deve essere interpretata restrittivamente quanto alla possibilità di ricorrere - per la nomina del Presidente della commissione di gara - a soggetti differenti dal personale dirigenziale della stazione appaltante o di funzionari apicali della stessa, con l'ulteriore considerazione che nel caso in cui l'organizzazione dell'amministrazione non consenta di ricorrere a siffatte professionalità, la giurisprudenza ritiene ammissibile in via residuale una deroga alla predetta norma, nei confronti di soggetti (come il segretario comunale) che comunque garantiscono la rappresentatività dell'ente e la piena tutela degli interessi del medesimo, nonché una adeguata professionalità in relazione all'incarico da svolgere.